REGIONE PIEMONTE BU18S1 04/05/2012

Legge regionale 4 maggio 2012, n. 5. Legge finanziaria per l'anno 2012.

Art. 29.

(Modifiche alla legge regionale 28 maggio 2007, n. 13)

- 1. Il comma 1 dell'articolo 20 della legge regionale 28 maggio 2007, n. 13 (Disposizioni in materia di rendimento energetico nell'edilizia) è abrogato.
- 2. Il comma 2 dell'articolo 20 della 1.r. 13/2007 è sostituito dai seguenti commi:
- "2. Il certificatore che rilascia l'attestato di certificazione senza il rispetto dei criteri o delle metodologie di cui all'articolo 5, è punito con la sanzione amministrativa da euro 150,00 a euro 1.500,00. La sanzione è pari al doppio nei casi in cui l'attestato di certificazione energetica determini l'attribuzione di una classe energetica più efficiente.
- 2 bis. Nei casi di cui al comma 2 l'attestato di certificazione energetica è invalido. L'invalidità è registrata dal sistema informativo di certificazione energetica degli edifici. Il certificatore, entro novanta giorni dalla conclusione del procedimento di cui all'articolo 16 della legge 689/1981 o dell'articolo 18 della medesima legge, è tenuto a redigere un nuovo attestato di certificazione energetica e a darne informazione al proprietario dell'immobile. Il certificatore che omette di redigere il nuovo attestato di certificazione energetica o di darne informazione al proprietario dell'immobile è punito con la sanzione amministrativa pari a 1.500,00 euro.
- 2 ter. L'autorità che applica la sanzione ne dà comunicazione all'ordine o collegio professionale a cui risulti iscritto il certificatore per i provvedimenti disciplinari conseguenti previsti dal relativo ordinamento professionale. Se almeno dieci attestati di certificazione energetica rilasciati nell'arco di un anno presentano errori che cagionino un'errata classificazione energetica, l'autorità medesima dispone la sospensione del certificatore dall'elenco di cui all'articolo 6 fino al conseguimento dell'attestazione di partecipazione, con esito positivo, al corso di formazione di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b).
- 2 quater. Il certificatore non iscritto ad alcun ordine o collegio professionale che nell'arco di un anno rilascia almeno cinque attestati di certificazione energetica che presentano errori che cagionino un'errata classificazione energetica, è sospeso dall'elenco fino al conseguimento dell'attestazione di partecipazione, con esito positivo, al corso di formazione di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b). ".
- 3. Al comma 3 dell'articolo 20 della l.r. 13/2007 le parole "è punito con la sanzione amministrativa pari al doppio della parcella vidimata dal competente ordine o collegio professionale." sono sostituite dalle parole "è punito con la sanzione amministrativa da euro 500,00 a euro 5.000,00.".
- 4. Al comma 4 dell'articolo 20 della l.r. 13/2007 le parole "è punito con la sanzione amministrativa pari al valore della parcella vidimata dal competente ordine o collegio professionale." sono sostituite dalle parole "è punito con la sanzione amministrativa da euro 250,00 a euro 2.500,00.".
- 5. Al comma 10 dell'articolo 20 della l.r. 13/2007 le parole "Il tecnico dell'impresa incaricata del controllo e della manutenzione" sono sostituite dalle parole "Il legale rappresentante dell'impresa incaricata del controllo e della manutenzione".
- 6. Al comma 11 dell'articolo 20 della l.r. 13/2007 dopo le parole "violazioni dell'articolo 9, commi 2, 3 e 4" sono inserite le parole "conciliate ai sensi dell'articolo 16 della legge 689/1981 o

sanzionate con l'ordinanza di cui all'articolo 18 della legge medesima". Allo stesso comma 11, dopo le parole "è sospesa per un anno dall'elenco di cui all'articolo 11, comma 1" sono aggiunte le parole "dall'autorità competente all'applicazione della sanzione".